SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 29**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58.

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata «Società», la totalità delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonché, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi.

2. All'atto di concessione di cui al comma 1 è annessa una convenzione la quale, in conformità delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

a) il mantenimento degli *standard* di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalità di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1;

b) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

c) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate «concessionarie», per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni.

5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attività svolte dalle concessionarie in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresì il necessario coordinamento dei servizi.

6. Il CIPE delibera entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi centottanta giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari permanenti.

Art. 2.

Tariffe dei servizi di telecomunicazioni

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonché una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate

con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono abrogati l'articolo 304 e il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992.

Art. 3.

Trasferimento dei beni

1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà alla Società. La stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Società. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due società di certificazione o istituti bancari specializzati operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI. Le società di certificazione e gli istituti bancari specializzati sono incaricati contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facoltà di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.

4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 4 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Società e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Società, inclusi gli oneri già predeterminati, assunti da quest'ultima e dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione.

5. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Società e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 6.

6. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 1, la Società è tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi di tutti i servizi di telecomunicazioni svolti in concessione da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, con la eccezione dei servizi di radiodiffusione circolare, nella misura dell'1,6 per cento. Decorsi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, sono determinati in via definitiva dalla commissione, sempre con l'assistenza delle società di certificazione o degli istituti bancari specializzati di cui al comma 3, i valori a conguaglio quale corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione definitiva terrà conto delle conclusioni cui la stessa commissione è pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 4. I valori a conguaglio sono corrisposti nei sette anni successivi alla loro determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla commissione sulla base di intese raggiunte tra le parti.

7. Le somme di cui al comma 6 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso dalla Società alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. La Società, entro il termine di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 1, trasferisce in proprietà, esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.

Art. 4.

Disposizioni relative al personale

1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del

consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

2. La Società, per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa.

5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3:

a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;

b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;

c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;

d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie.

6. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 2 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Norme previdenziali

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento.

2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono così ripartiti:

a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione

del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981;

b) a carico della Società o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.

4. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'articolo 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 6.

Norme transiterie e finali

1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.

2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

4. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Società le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'articolo 3, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

5. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonché le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1992 in complessive lire 1.191.052 milioni di cui lire 562.451 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 628.601 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 708.044 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 253.594 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.555.006 milioni, di cui lire 1.023.947 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 947.350 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 307.300 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, detta disposizioni in materia di concessioni ad uso pubblico.

— Il R.D.L. n. 884/1925 ha dettato disposizioni circa la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986):

«Art. 17. — 1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche».

— Gli articoli 304 e 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, erano così formulati:

«Art. 304 (*Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane*). — Le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane, comprese quelle per compensi impianti, traslochi o subentri, come pure le tariffe riguardanti gli impianti interni e le eventuali successive variazioni, nonché le norme comunque necessarie per la loro applicazione, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri».

«Art. 306 (*Tariffe interurbane - Riduzioni*). — Le tariffe per il servizio telefonico interurbano sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

È data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro per il tesoro, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294».

Nota all'art. 3:

— L'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«Art. 67 [come modificato dall'art. 26, comma 11, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, dall'art. 2, comma 1-*bis*, del D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1989, n. 267 dall'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, e dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202] (*Ammortamento dei beni materiali*). — 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. *La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.* Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.

4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima, il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato; *la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.* Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta

durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8-bis. *Sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:*

a) *aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;*

b) *autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere* a) *e* c) *dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;*

c) *motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.*

8-ter. *Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere* a), b) *e* c) *del comma 8-*bis *la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.*

9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni; *per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.* Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

10-bis. *Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento».*

Note all'art. 4:

— Si riporta il terzo comma dell'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957: «Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta».

— Il D.P.C.M. n. 325/1988 stabilisce le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione.

— La legge n. 554/1988 reca disposizioni in materia di pubblico impiego.

Note all'art. 5:

— La legge n. 1450/1956 reca norme sul trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5. — Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

a) gli apprendisti;

b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

c) il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge».

— La legge n. 44/1973 reca norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 1790/1962, recante miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

«Art. 4. — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo art. 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'art. 5, commi secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'art. 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

La Corte costituzionale con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568 (*Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1989, n. 52 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del soprariportato art. 13, quarto e quinto comma, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

— Il D.M. 19 febbraio 1981 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981) ha sostituito le tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1685):

Presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (MAMMÌ) il 10 aprile 1989.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 12 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 1989; 21 settembre 1989; 5 ottobre 1989; 23 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede referente, l'8 novembre 1990.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 15 novembre 1990; 20 dicembre 1990; 9, 10, 23 gennaio 1991; 14, 26, 28 febbraio 1991; 7 marzo 1991; 29 maggio 1991; 18, 20 giugno 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1991 (atto n. 1685/*A* - relatore sen. ANDÒ).

Esaminato in aula l'11 luglio 1991 e approvato il 18 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5866):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 30 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla IX commissione il 26 settembre 1991; 17, 23 ottobre 1991; 6, 12, 13 novembre 1991.

Esaminato in aula il 21 novembre 1991; 15 gennaio 1992 e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1991.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1991 e del 2 giugno 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» nelle ricorrenze del 27 dicembre 1991 e 2 giugno 1992, sarà il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	270
Commendatore	»	1.420
Ufficiale	»	2.000
Cavaliere	»	10.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

92A0452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1992.

Approvazione del modello per le domande di autorizzazione e degli schemi per le comunicazioni concernenti la partecipazione al capitale di enti creditizi.

IL GOVERNATORE

Visto il quinto comma dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché le comunicazioni previste dai commi 3, 5 e 7 dell'art. 27 della medesima legge devono essere redatte in conformità ad appositi modelli approvati con deliberazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale n. 435454 del 5 giugno 1991, attuativo del titolo V della legge n. 287/1990;

Dispone:

Le domande di autorizzazione e le comunicazioni previste dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere redatte in conformità agli schemi e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 27 gennaio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEGLI ENTI CREDITIZI
Istruzioni per la compilazione della
domanda di autorizzazione (mod.141 Vig)
LEGGE N.287 DEL 10.10.90

Il presente modello deve essere utilizzato per le domande di autorizzazione alla sottoscrizione, acquisizione di azioni o cessione di azioni o quote del capitale degli enti creditizi sotto qualsiasi forma costituiti, ai sensi dell'art.27 della legge 287/90 (1).

N.B. I soggetti già autorizzati a mantenere - ai sensi dell'art. 27, co. 7, della l.287/90 - nonchè ad assumere partecipazioni in enti creditizi sono tenuti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello - a produrre il "protocollo di autonomia" e la documentazione concernente la sussistenza del requisito di onorabilità (cfr. pagg. 21-23).

Il modello va compilato per le fattispecie di seguito indicate, barrando le caselle corrispondenti alle singole causali.

1) **partecipazione superiore al 5%**: acquisto o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, tenuto conto delle azioni o quote gia' detenute, una partecipazione superiore al 5% del capitale dell'ente medesimo;

2) **partecipazione** di controllo: acquisto o sottoscrizione di azioni o quote del capitale dell'ente creditizio che comportano, tenuto conto delle azioni o quote gia' detenute, il controllo dell'ente stesso, indipendentemente dall'entita' dell'interessenza (ai fini della definizione delle situazioni di controllo, cfr. successive istruzioni al quadro C);

3) **incremento superiore al 2%**: acquisto o sottoscrizione di azioni o quote dell'ente creditizio che comportano, di per se' o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione superiore al 2% del capitale dell'ente creditizio, nei casi in cui la partecipazione gia' detenuta sia superiore al 5% del capitale dell'ente stesso;

4) **decremento superiore al 2%**: cessione di azioni o quote che comportano, di per se' o unitamente a variazioni precedenti, una diminuzione superiore al 2% del capitale dell'ente creditizio, nei casi in cui la partecipazione gia' detenuta sia superiore al 5% del capitale dell'ente stesso.

Ai fini della definizione delle soglie autorizzative, va tenuto conto di tutte le azioni o quote acquisite o sottoscritte **aventi diritto al voto**; nel calcolo della percentuale vanno quindi computate le azioni privilegiate che danno diritto al voto nelle assemblee straordinarie, ma non le azioni o quote di risparmio che sono prive di tale diritto.

1. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13.10.1990.

L'ammontare della partecipazione deve essere rapportato al capitale sottoscritto o fondo di dotazione dell'ente creditizio quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, esclusa la parte rappresentata da azioni o quote di risparmio (cfr. quadro B).

Per le **banche cooperative** deve farsi riferimento al numero totale delle azioni o quote conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

Per gli **enti creditizi pubblici** con fondo di dotazione a composizione associativa, va fatto riferimento alle quote che attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Per gli altri **enti creditizi pubblici** con fondo di dotazione a composizione non associativa, il calcolo della percentuale va effettuato con riferimento alle quote di partecipazione o di risparmio partecipativo rispetto all'ammontare dei corrispondenti titoli emessi.

Per tutte le fattispecie sopra indicate, la partecipazione nel capitale dell'ente creditizio rileva quando la stessa sia acquisita o da acquisire in via diretta o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.

* * *

L'art.27 della legge 287/90 non subordina l'efficacia degli atti negoziali di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote dell'ente creditizio alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Ne consegue che l'autorizzazione non e' condizione di efficacia dell'atto tra le parti.

Ai sensi del comma 5 dell'art.27 della legge e' invece richiesta la **preventiva autorizzazione** dell'Organo di vigilanza qualora l'operazione comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un soggetto diverso da quello precedentemente autorizzato.

Gli acquirenti o sottoscrittori di azioni o quote non possono esercitare il diritto di voto inerente ai titoli stessi fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione, tacita o esplicita, della Banca d'Italia.

* * *

Nel caso dell'assunzione di partecipazioni di controllo di un ente creditizio da parte di una società finanziaria, quest'ultima, all'atto della richiesta dell'autorizzazione, deve verificare l'eventuale possesso delle condizioni previste dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990 e del Decreto Legislativo n.356 del 20 novembre 1990 per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo creditizio. In caso affermativo, la società richiedente deve dichiarare in via preventiva se assumerà la qualifica di capogruppo (trasmettendo in tal caso la documentazione prevista dalle istruzioni di vigilanza in materia) ovvero dichiarare se sussistano le condizioni per la rinuncia a tale qualifica.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO

Sono tenuti all'invio della domanda di autorizzazione, ove ne ricorrano i presupposti:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche, le societa' di persone e gli enti di diversa natura;
- le societa' fiduciarie intestatarie di azioni o quote acquisite o sottoscritte per conto di terzi.

Nel caso di acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote per le quali sussista una scissione tra la proprieta' del titolo e l'esercizio del diritto di voto (ad es. usufrutto, pegno) fa carico al proprietario delle azioni o quote l'obbligo di richiedere l'autorizzazione e di indicare il soggetto cui il diritto di voto e' trasferito, annotando quest'ultima circostanza nello spazio riservato alle "eventuali osservazioni". Il proprietario delle azioni o quote deve comunque segnalare tempestivamente - attraverso il modulo 141 Vig. - le operazioni attraverso le quali vengono ceduti a terzi i diritti di voto relativi ai titoli medesimi.

Nel caso di azioni che formano oggetto di contratto di riporto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione fa capo sia al riportato sia al riportatore.

In sostituzione della compilazione del presente modello gli enti creditizi che intendano acquisire, sottoscrivere o cedere partecipazioni in altri enti creditizi hanno facolta' di inoltrare le richieste di autorizzazione secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni, sempreche' venga in tale sede precisato che le relative istanze si intendono effettuate anche ai sensi e per gli effetti della normativa di cui alla cennata legge n.287/1990. Analoga facoltà è riconosciuta alle società facenti parte di gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art.28 del citato decreto legislativo 356/90 una volta entrata in vigore la disciplina in materia di partecipazioni per i gruppi creditizi.

Nell'ipotesi di partecipazione di controllo mediante adesione a patto di sindacato di voto avente per oggetto le azioni o quote dell'ente creditizio tutti i partecipanti assumono, ai sensi dell'art.27, co.2, della legge, la veste di controllanti e sono quindi tenuti singolarmente all'obbligo di autorizzazione.

In considerazione della presumibile ridotta influenza ai fini del controllo, si considerano autorizzati i soci aderenti al sindacato di voto con quote non superiori all'1% del capitale sottoscritto o del fondo di dotazione, determinato secondo le modalita' di cui al quadro B. Tali soggetti non sono pertanto tenuti ad effettuare la richiesta di autorizzazione semprechè sussista un socio partecipante al patto che possieda singolarmente più dell'1% del capitale dell'ente creditizio.

Inoltre, al fine di semplificare le incombenze amministrative a carico dei singoli partecipanti al sindacato di voto con quote superiori all'1%, potra' essere prodotta un'unica domanda di autorizzazione da parte di un soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto; copia di tale delega e del patto di sindacato deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

In caso di **partecipazione indiretta** detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti viene consentito l'invio di un unico mod.141 Vig. da parte del soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che il modello sia sottoscritto anche dal soggetto che detiene direttamente le azioni o quote dell'ente creditizio (quadro F1) e vengano indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote (quadri F2, F3, ecc.).

In alternativa, resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro della domanda di autorizzazione.

* * *

Il modello 141 Vig. non deve essere utilizzato nelle seguenti ipotesi:

a. assunzione del controllo di una società che già detiene partecipazioni (superiori al 5% o di controllo) in enti creditizi;

b. riassetto del conglomerato finanziario che comporti una diversa sistemazione delle partecipazioni nell'ente creditizio all'interno delle società del gruppo.

In tali ipotesi, i soggetti interessati devono effettuare una comunicazione in forma libera che contenga tutti gli elementi informativi riguardanti le relative operazioni.

MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La legge non prevede uno specifico termine entro il quale l'autorizzazione deve essere richiesta; tuttavia, l'esigenza di tempestiva conoscenza da parte della Banca d'Italia degli assetti proprietari degli enti creditizi postula che i soggetti sottopongano al piu' presto le relative istanze all'Organo di vigilanza, anche al fine di consentire agli stessi acquirenti o sottoscrittori di esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote.

Il modello 141 Vig. puo' essere richiesto presso gli enti creditizi cui si riferisce la domanda di autorizzazione ovvero presso qualsiasi Filiale provinciale della Banca d'Italia. Esso va inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'ente creditizio partecipato; nel caso in cui la sede legale non coesista con la sede centrale, la domanda di autorizzazione deve essere inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia dove e' localizzata la sede centrale dell'ente creditizio.

La domanda di autorizzazione si intende effettuata nel giorno in cui e' stato spedito, ovvero consegnato a mano, il mod. 141 Vig. corredato della relativa documentazione. Ai sensi dell'art. 28 della L.287/90 l'autorizzazione alla partecipazione si intende tacitamente accordata qualora la Banca d'Italia non si pronunci entro 90 giorni dalla data di spedizione, o di consegna, del presente modello compilato in tutte le sue parti. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. La richiesta puo' essere reiterata una sola volta.

La Banca d'Italia, in conformita' delle direttive e dei criteri fissati dal Ministro del Tesoro con D.M. n .435454 del 5 giugno 1991 puo' in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione qualora a seguito di successivi eventi vengano meno i presupposti in base ai quali l'autorizzazione medesima e' stata rilasciata. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti interessati e all'ente creditizio partecipato.

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e il codice fiscale, per le persone giuridiche, per le societa' di persone e per gli enti di altra natura, la ragione o denominazione sociale nonche' l'eventuale sigla sociale.

Per la specie e per il settore di operativita' le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08 Societa' semplice
41 Soc.acc per azioni
42 Soc.acc. semplice
43 Soc.nome collettivo
51 Soc.per azioni
52 Soc. r.l.
61 Soc.Cooperativa a r.l.
62 Soc.Cooperativa a r.ill.
71 Enti creditizi
72 Comuni, Province e Regioni
74 Enti e Soc. non residenti
14 Enti vari

Settore di operativita'

01 Aziende Autonome
02 Enti territoriali
03 Enti pubblici economici
04 Alimentare e agricolo
05 Assicurativo
06 Bancario
07 Cartario e editoriale
08 Cementifero
09 Chimico
10 Commercio
11 Comunicazioni
12 Elettronico
13 Finanziario
14 Immobiliare ed edilizio
15 Meccanico ed automobil.co
16 Minerale e metallurgico
17 Tessile
18 Altri

Quadro B: ENTE CREDITIZIO PARTECIPATO

Andranno indicati negli appositi spazi:

- la denominazione dell'ente creditizio partecipato a cui si riferisce la domanda di autorizzazione, ed il relativo codice ABI;

- il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale o fondo di dotazione quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni, esclusi i titoli di risparmio non aventi diritto di voto in assemblea.

Per gli enti creditizi pubblici con fondo di dotazione a composizione associativa si fara' riferimento al numero di quote componenti il capitale o fondo di dotazione; per quelli con fondo di dotazione a composizione non associativa andra' indicato esclusivamente il numero di titoli o quote di partecipazione e di risparmio partecipativo ricompresi nel capitale o fondo di dotazione dell'ente.

Gli enti creditizi cui si riferisce la partecipazione avranno cura di fornire ai richiedenti ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del proprio capitale o fondo di dotazione ai fini di cui trattasi.

QUADRO C: ACQUISIZIONE O SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI O QUOTE

Il dichiarante dovrà indicare distintamente il numero di azioni o quote che ha gia' acquisito (o intende acquisire), secondo le specifiche modalita' di acquisizione (in via diretta e/o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona).

Ai fini dell'applicazione della nozione di controllo, dovrà farsi riferimento al disposto dell'art.27, comma 2, della legge n.287/1990, in base al quale "... **il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione ad un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del diritto di voto."**

Con riferimento ai casi di controllo per patto di sindacato, sono da considerare rilevanti soltanto i patti di sindacato diretti negli enti creditizi; inoltre non sono da considerare controllanti i soggetti che controllano i partecipanti al patto. Resta fermo il controllo indiretto nella banca autonomamente configurabile ex art.2359 c.c.

QUADRO D: ACQUISIZIONE O SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI O QUOTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI.

Il quadro va compilato dalle societa' fiduciarie intestatarie di azioni o quote acquisite per conto terzi. Nello spazio riservato alle "eventuali osservazioni" la societa' fiduciaria dichiarante dovra' indicare il nominativo e l'indirizzo del fiduciante.

QUADRO E: RIEPILOGO

Andra' riportato, quale sommatoria dei quadri C e D, il numero totale delle azioni o quote e il relativo rapporto percentuale sul numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale di cui al riquadro B. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di autorizzazione. Nell'apposito riquadro e' prevista l'indicazione dei decimali della percentuale (due sole cifre).

Dovra' inoltre essere evidenziato il numero totale di azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per le banche cooperative deve essere riportato il numero totale delle azioni o quote conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che sono espressi in sede assembleare.

Per quanto riguarda le azioni o quote in sindacato di voto, andrà indicato il numero dei titoli che il dichiarante intende vincolare in un patto di sindacato di voto relativo al capitale dell'ente creditizio; in tale ipotesi, il dichiarante è tenuto ad allegare al modulo 141 Vig. copia del patto stesso. Qualora il documento sia stato già trasmesso alla Banca d'Italia da altro socio aderente al patto medesimo, il dichiarante potrà fare riferimento alla comunicazione gia' effettuata da detto socio.

* * *

La prima pagina del modello andra' completata con la data della comunicazione, la firma del dichiarante ed il relativo indirizzo; dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti alle lettere dei quadri riempiti e andrà indicato il numero degli allegati al modello.

Quadro F: **DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE**. (da compilare esclusivamente qualora sia stato riempito il quadro C, punti C.2 e C.3, della domanda di autorizzazione)

Quadro F1:

Tale quadro deve riportare l'indicazione della societa' controllata, fiduciaria e della persona interposta tramite la quale il dichiarante ha acquisito o intenda acquisire azioni o quote di enti creditizi.

Qualora l'acquisizione avvenga tramite una pluralita' di soggetti, dovra' essere riempito un foglio separato per ciascuno di essi, contenente le generalita' secondo le istruzioni di cui al quadro A.

Rapporto con il soggetto dichiarante: nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la casella A o la casella B se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalle azioni o quote detenute in via diretta ovvero in via indiretta tramite altri soggetti. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni o quote possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni o quote. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la societa' controllata, specificando la percentuale di azioni o quote possedute in via diretta e la percentuale delle azioni o quote cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti. Andra' barrata la casella C ove l'attuale o futuro titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote dell'ente creditizio per conto del dichiarante.

Quadro F2:

Soggetti interposti: nel caso che il controllo sia assicurato dalle azioni o quote detenute in via indiretta, andranno riportati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote, seguendo le medesime modalita' sopra descritte. Nel caso che tra il dichiarante e il titolare delle azioni o quote si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni o quote. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi utilizzando fotocopie del quadro F.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (esclusivamente per le causali 1 e 2)

1. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Per le partecipazioni superiori al 15% del capitale di enti creditizi o comunque di controllo si richiede la sottoscrizione - da parte della persona fisica o da parte dei legali rappresentanti delle persone giuridiche, societa' di persone o enti di diversa natura - di un protocollo di autonomia nel quale venga assunto l'impegno a non porre in essere comportamenti che contrastino con le esigenze di autonomia gestionale dell'ente creditizio partecipato. Sono altresì assoggettati all'obbligo in esame gli enti pubblici, anche economici, che già detengono partecipazioni superiori alla predetta soglia nel capitale di enti creditizi o intendano richiedere l'autorizzazione per l'acquisto di nuove partecipazioni.

Resta ferma la possibilità della Banca d'Italia, con riferimento alle interessenze inferiori alla soglia del 15%, di richiedere all'atto delle singole richieste di autorizzazione, la presentazione del protocollo di autonomia ai soggetti istanti.

Non sono tenuti alla sottoscrizione del protocollo di autonomia gli enti creditizi aventi sede in Italia, le società capogruppo e le componenti dei gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art.28 del decreto legislativo 356/90.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, il protocollo di autonomia deve essere sottoscritto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, nonche' da quello direttamente titolare delle azioni o quote dell'ente creditizio (Quadro F1 del mod. 141 Vig.).

Il protocollo deve essere inoltrato alla Banca d'Italia e contestualmente trasmesso all'ente creditizio.

I soggetti tenuti all'invio del protocollo dovranno far riferimento allo schema di seguito indicato, fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di richiedere, caso per caso, l'assunzione di ulteriori più specifici impegni.

PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Alla Banca d'Italia - Filiale di

All'Ente creditizio partecipato

In relazione alla domanda di autorizzazione inoltrata a codesta Banca d'Italia con mod. 141 Vig. del ...., il dichiarante assume formale impegno a:

- non porre in essere, avvalendosi della propria partecipazione al capitale dell'ente creditizio, atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale dell'ente partecipato nonche' all'interesse dei depositanti;
- non imporre all'ente partecipato, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali, condizioni sfavorevoli per l'ente medesimo;
- far conoscere tempestivamente alla Banca d'Italia ogni successivo fatto o atto che modifichi le informazioni rese nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'ente creditizio;
- aderire agli inviti che la Banca d'Italia, in linea con le direttive generali fissate dalle Autorita' Creditizie, rivolga agli azionisti rilevanti con specifico riferimento all'autonomia gestionale e alla neutralita' allocativa dell'ente creditizio.

Il dichiarante attesta inoltre che le notizie fornite alla Banca d'Italia sono conformi a verita'.

Luogo e data della dichiarazione

Firma del dichiarante

2. ATTESTAZIONE DEL REQUISITO DI ONORABILITA'

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione al capitale degli enti creditizi, i dichiaranti sono tenuti a comprovare la sussistenza del requisito di onorabilità, facendo riferimento alle previsioni di cui agli artt.5 e 7 del D.P.R. 27.6.1985, n.350 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, essi devono attestare che:

- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27.12.1956, n.1423 o dalla legge 31.5.1965, n.575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. A tal fine, il soggetto interessato dovrà inviare <u>atto di notorietà, o dichiarazione sostitutiva</u>;

- non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

  a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12.3.1936, n.375, e successive modificazioni ed integrazioni;

  b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16.3.1942, n.267. A questi fini, dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione il <u>certificato generale del casellario giudiziale</u>.

Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dalla persona fisica il requisito di onorabilita' dovra' essere comprovato da tutti i membri del Consiglio di ammministrazione, del Collegio sindacale e dal Direttore Generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nelle societa' o enti dichiaranti. A tale obbligo sono altresi' tenuti i liquidatori delle societa' o enti.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, il suddetto requisito di onorabilita' deve essere comprovato sia dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa sia da coloro che sono diretti titolari delle azioni o quote dell'ente creditizio (Quadro F del mod. 141 Vig.).

La documentazione in parola non è richiesta per i soggetti che ricoprono le cariche sopra indicate in enti creditizi e in societa' finanziarie facenti parte di gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del decreto 356/90.

3. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (esclusivamente qualora la partecipazione sia superiore al 15% del capitale dell'ente creditizio ovvero comporti il controllo dell'ente stesso)

In relazione al divieto previsto dalla legge 287/90 di partecipazione superiore al 15% - ovvero di assunzione di controllo - degli enti creditizi da parte dei soggetti diversi da quelli creditizi e finanziari e in conformità dei criteri di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 5 giugno 1991, si precisa quanto segue.

Le attività svolte in via diretta diverse da quelle creditizie e finanziarie non devono eccedere il 15% del totale dell'attivo. Per le attività svolte attraverso società partecipate, il valore delle partecipazioni di controllo dirette e indirette (in termini sia di patrimonio netto sia di attivo) in società operanti in settori diversi da quello creditizio e finanziario non deve eccedere il 15% del valore complessivo del valore delle partecipazioni dirette e indirette, anche non di controllo.

A tal fine, il dichiarante e' tenuto a fornire gli ulteriori elementi informativi di seguito indicati:

a) persone fisiche

- la natura commerciale dell'attivita' imprenditoriale eventualmente svolta in forma individuale o associata; in particolare andra' precisato se, e in quale misura, l'attivita' di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli creditizio e/o finanziario e prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e bilancio dell'ultimo esercizio);

- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da riportare secondo le modalita' di cui all'accluso schema (all. A).

b) persone giuridiche o societa' di persone

- l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;

- una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. e dell'art. 27, 2° comma, della L. 287/90;

- la natura commerciale dell'attivita' svolta. Al riguardo andra' prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e bilancio dell'ultimo esercizio); in particolare andra' precisato se, e in quale misura, l'attivita' sia esercitata in settori diversi da quelli creditizio e/o finanziario;

- l'elenco delle partecipazioni eventualmente detenute direttamente o indirettamente, da riportare secondo le modalita' di cui all'accluso schema (all. A).

All. A

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DI:

Dati al:
(in milioni di lire)

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (1) IN SOCIETA' OPERANTI IN SETTORI CREDITIZI E FINANZIARI (2)

SOCIETA' CONTROLLATE (denominazione e sede legale)	QUOTA % (3)	PATRIMONIO NETTO (4)	ATTIVO (5)
direttamente			
indirettamente tramite			
indirettamente tramite			
indirettamente tramite			
	TOTALE:	A1	B1

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETA' OPERANTI IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI CREDITIZIO E FINANZIARIO

SOCIETA' CONTROLLATE (denominazione e sede legale)	QUOTA % (3)	PATRIMONIO NETTO (4)	ATTIVO (5)
direttamente			
indirettamente tramite			
indirettamente tramite			
	TOTALE:	A2	B2

PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO

NUMERO DI SOCIETA' PARTECIPATE		
TOTALE DEI PATRIMONI NETTI (6)		A3
TOTALE DEGLI ATTIVI (7)		B3

$$\frac{A2}{A1+A2+A3} = \quad \%$$

$$\frac{B2}{B1+B2+B3} = \quad \%$$

N O T E

(1) Si fa riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2359 del codice civile e, limitamente alle partecipazioni in enti creditizi e in imprese o enti assicurativi, anche alle previsioni di cui, rispettivamente, all'art. 27, 2° comma, della legge 287/90 ed all'art.10, 2° comma, della legge 20/91.

(2) A questi fini, la società partecipata è considerata finanziaria quando nel suo statuto è presente una clausola che prevede l'esercizio in via esclusiva di una o più delle attività riportate nella lista allegata al presente prospetto, ovvero quando la societa' e' iscritta in uno degli appositi albi, previsti per legge, ai fini dello svolgimento di una specifica attivita' finanziaria.
Possono altresì considerarsi finanziarie le società che esercitano direttamente anche attività diverse da quelle indicate nella citata lista, purché l'ammontare complessivo delle stesse non ecceda il 15% del totale dell'attivo.
L'attività assicurativa è assimilata a quella finanziaria.

(3) Andrà riportata la percentuale detenuta del capitale sociale della partecipata.

(4) Andrà indicato l'intero ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

(5) Andrà riportato:

- per gli enti creditizi e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(6) I patrimoni netti andranno indicati "pro quota".

(7) Gli attivi andranno indicati "pro quota".

Lista allegata

ATTIVITA' FINANZIARIA

Si considerano enti o societa' operanti nel settore finanziario quelli che svolgono le seguenti attivita':

a) l'assunzione di partecipazioni;

b) l'erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;

c) la concessione di crediti al consumo;

d) l'acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;

e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;

f) il rilascio di avalli, fideiussioni e altre garanzie sia reali che personali;

g) l'offerta e la gestione di mezzi di pagamento;

h) la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;

i) la custodia, la gestione, l'intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;

l) la negoziazione in cambi e in valuta per conto proprio o di terzi;

m) l'attivita' di consulenza e di informazione finanziaria;

n) ogni altra attivita' indicata a seguito di misure di adattamento delle autorita' comunitarie.

Gli enti o societa' che hanno per oggetto l'esercizio dell'attivita' assicurativa vanno assimilati, ai fini della presente disciplina, a quelli finanziari.

BANCA D'ITALIA

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEGLI ENTI CREDITIZI
Legge 10.10.1990, n. 287

Schema di comunicazione delle operazioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 287/90

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Il sottoscritto ...., nato a .... (prov. ...), il ...., residente in .... (prov. ...), codice fiscale n. ...., in proprio/nella qualita' di legale rappresentante della societa' o ente ...., con sede legale in .... (prov. ...), codice fiscale n. ....,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 27, co. 3 della legge 287/90 l'operazione di acquisizione/cessione di azioni o quote di seguito descritta:

A) ente creditizio partecipato: ....;

B) numero totale di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale o fondo di dotazione dell'ente creditizio al netto delle azioni o quote di risparmio............................;

C) numero totale di azioni o quote acquisite/cedute direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona: ....;

D) percentuale rispetto al totale di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione dell'ente creditizio partecipato, al netto del totale delle azioni o quote di risparmio: .....%;

E) variazione della percentuale di partecipazione dal .....% al .....%;

F) data dell'acquisto o della variazione (incremento/decremento) della partecipazione: ....;

G) nominativo diverso dal titolare (persona fisica, persona giuridica, societa' di persone o altri) cui spetta l'esercizio del diritto di voto:

....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo :

....
....

Data

Firma

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEGLI ENTI CREDITIZI
L. 10.10.1990, n. 287

Schema di comunicazione delle operazioni di cui all'art. 27, comma 3, della L. 287/90.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Lo schema va utilizzato esclusivamente per le operazioni che, ai sensi dell'art. 27, co. 3 della L. 287/90, comportano l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote superiori all'1% ma non eccedenti il 5% del capitale dell'ente creditizio; la comunicazione e' altresi' dovuta per la cessione di azioni o quote superiori all'1%.

Lo schema non riguarda e lascia impregiudicato l'assolvimento degli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 9 della legge n. 281 del 4.6.1985, modificato dall'art. 31, della legge n. 55 del 19.3.1990 per i quali resta in vigore la modulistica all'uopo predisposta (cfr. Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10.7.1990).

Soggetti tenuti all'invio della comunicazione

- Persone fisiche;
- persone giuridiche, societa' di persone o enti di diversa natura;
- societa' fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi.

In luogo della compilazione dello schema di comunicazione, gli enti creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, gli enti o le societa' che assumono la veste di capogruppo di un gruppo creditizio iscritto all'Albo di cui all'art. 28 del D.L. n. 356 del 20.11.1990, le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare nonchè le società di investimento mobiliare hanno facolta' di far rinvio alle comunicazioni gia' effettuate alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni. Cio' a condizione che nelle comunicazioni medesime venga specificato che le stesse si intendono effettuate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, co. 3 della L. 287/90.

In caso di acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per

interposta persona e' consentito l'invio di una sola comunicazione da parte del soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che la comunicazione sia sottoscritta anche dal soggetto che ha la diretta titolarita' delle azioni o quote dell'ente creditizio.

Modalita' di invio della comunicazione

La comunicazione deve contenere le informazioni minimali previste nello schema tipo; la Banca d'Italia si riserva di chiedere eventuali dati e notizie integrativi.

Data la ristrettezza dei tempi a disposizione dei soggetti, la comunicazione puo' essere effettuata a mezzo posta (lettera raccomandata A/R, telex, ecc.) ovvero consegnata a mano alla Filiale della Banca d'Italia; essa s'intende eseguita nel giorno della spedizione (in tal caso, fa fede il timbro postale) o della consegna a mano.

La comunicazione va inviata o consegnata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'ente creditizio partecipato; nel caso in cui la sede legale non coincida con la sede centrale, la comunicazione va inviata alla Filiale della Banca d'Italia dove e' localizzata la sede centrale dell'ente creditizio.

In relazione a esigenze tecniche connesse alla prima applicazione del nuovo schema, viene fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento il termine entro il quale devono essere inviate alla Banca d'Italia le comunicazioni di cui all'art. 27, co. 3 della L. 287/90.

Contenuto della comunicazione

Il dichiarante deve riportare le proprie generalita' o quelle della societa' o ente di cui e' legale rappresentante, fornendo le ulteriori informazioni come di seguito specificato:

A) va riportata l'esatta denominazione dell'ente creditizio partecipato;

B) deve essere indicato il numero di azioni o quote rappresentanti il capitale sociale o fondo di dotazione al netto delle azioni o quote di risparmio dell'ente creditizio partecipato;

C) deve essere indicato il numero complessivo delle azioni o quote acquisite direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del computo delle azioni o quote e della

definizione delle situazioni di controllo, valgono i criteri fissati nel decreto del Ministro del Tesoro, n. 435454 del 5 giugno 1991 - attuativo del Titolo V della L. 287/90, con riferimento alla disciplina autorizzativa;

D) va indicato il rapporto percentuale tra il totale delle azioni o quote di cui al punto C) e il numero delle azioni o quote rappresentanti il capitale sociale sottoscritto o fondo di dotazione, al netto di azioni o quote di risparmio di cui al punto B);

E) in caso di cessione o acquisizione di azioni o quote superiori all'1% vanno indicate le percentuali di interessenza precedenti e successive all'operazione di cessione o acquisizione;

F) deve essere indicata la data di perfezionamento, secondo la disciplina civilistica, dell'atto di acquisizione o cessione della partecipazione rilevante ai fini della comunicazione in esame; da tale data decorre il termine di 48 ore fissato per effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia;

G) il titolare della partecipazione che trasferisce il diritto di voto ad un altro soggetto (ad es. pegno, usufrutto), e' tenuto ad inviare le esatte generalita' di quest'ultimo: nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica; denominazione, sede legale e codice fiscale se trattasi di persona giuridica, societa' di persone o ente di altra natura.

BANCA D'ITALIA

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEGLI ENTI CREDITIZI
Legge 10.10.1990, n. 287

Schema di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 27, comma 5, della L. 287/90

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Il sottoscritto ...., nato a .... (prov.....), il ...., residente in .... (prov. ...), codice fiscale n. ...., in proprio/nella qualita' di legale rappresentante della societa' o ente ...., con sede legale in .... (prov. ...), codice fiscale n. .... in relazione all'autorizzazione gia' accordata dalla Banca d'Italia a detenere una partecipazione pari al .... per cento del capitale dell'ente creditizio...

COMUNICA

ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 287/90 le variazioni intervenute nelle condizioni sulla base delle quali l'autorizzazione e' stata a suo tempo rilasciata:

(barrare la corrispondente casella)

|_| riduzione della partecipazione al di sotto della soglia del 5% del capitale dell'ente creditizio (es. mancato esercizio del diritto di opzione a seguito di aumento di capitale;

segnalazione di cui all'art.27, co.3, della Legge 287/90, ecc.);

|_| perdita del controllo dell'ente creditizio;

|_| uscita da patto di sindacato di voto che, ai sensi dell'art. 27, co.2, della legge, ha il controllo dell'ente creditizio;

|_| perdita del requisito di onorabilita';

|_| per le partecipazioni superiori al 15% o comunque di controllo, il venir meno della "natura finanziaria" del soggetto partecipante (svolgimento di nuove attività o acquisizione di nuove partecipazioni in settori diversi da quelli creditizi o finanziari);

|_| altre eventuali variazioni (da specificare nello spazio riservato alle annotazioni).

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

....

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo:

....

....

Data

Firma

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DEGLI ENTI CREDITIZI
L. 10.10.1990, n. 287

Schema di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 27, comma 5, della L. 287/90

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Lo schema va utilizzato per l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione fissato dall'art. 27, co. 5, della L. 287/90 concernente la perdita delle condizioni sulla base delle quali la Banca d'Italia ha accordato l'autorizzazione all'acquisizione o alla sottoscrizione di azioni o quote al capitale di enti creditizi.

Soggetti tenuti all'invio della comunicazione

- Persone fisiche;
- persone giuridiche, societa' di persone o enti di diversa natura;
- societa' fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi.

Qualora la partecipazione autorizzata dalla Banca d'Italia riguardi l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona e' consentito l'invio di una sola comunicazione da parte del soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che la comunicazione sia sottoscritta anche dal soggetto che ha la diretta titolarita' delle azioni o quote dell'ente creditizio.

Modalita' di invio della comunicazione

La comunicazione deve contenere le informazioni minimali previste nello schema tipo; la Banca d'Italia si riserva di chiedere eventuali dati e notizie integrative.

La comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data in cui il soggetto tenuto all'obbligo e' venuto a conoscenza delle variazioni che rilevano ai fini di cui trattasi;

essa puo' essere trasmessa a mezzo posta (lettera raccomandata A/R, telex, ecc.) ovvero consegnata a mano alla Filiale della Banca d'Italia e si intende eseguita nel giorno della spedizione (fa fede il timbro postale) o della consegna a mano.

La comunicazione va inviata o consegnata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'ente creditizio partecipato; nel caso in cui la sede legale non coincida con la sede centrale, la comunicazione va inviata alla Filiale della Banca d'Italia dove e' localizzata la sede centrale dell'ente creditizio.

In relazione a esigenze tecniche connesse alla prima applicazione del nuovo schema, viene fissato in trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione prevista dall'art. 27, co. 5, della L. 287/90

Contenuto della comunicazione

Il dichiarante ha l'obbligo di indicare una o piu' cause che hanno determinato la perdita delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata dalla Banca d'Italia; a tal fine andra' barrata la casella corrispondente alle diverse causali riportate a titolo orientativo nello schema di comunicazione.

Eventuali ulteriori annotazioni del dichiarante potranno essere riportate nello spazio a cio' riservato.

92A0473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione della misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettanti al presidente ed al vice presidente dell'Istituto postelegrafonici.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1992, sulla proposta ideutica del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° maggio 1991 al presidente dell'Istituto postelegrafonici compete un compenso annuo lordo pari al trattamento economico spettante al direttore generale dell'Istituto in parola per stipendio iniziale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità, maggiorato del 20% ed il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione fissato in L. 70.000 lorde.

A decorrere dal 1° maggio 1991 al vice presidente dell'Istituto postelegrafonici compete, quale indennità di carica, un compenso annuo lordo pari al 50% del compenso annuo lordo spettante al presidente dell'Istituto ed il gettone di presenza fissato nella stessa misura prevista per il presidente.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una stessa giornata.

92A0463

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta C.B.M. di Benato Gastone & C. S.n.c., con sede in Torri di Quartesolo, via degli Ippocastani, 5, assegnataria del marchio di identificazione 1435 VI, ha presentato copia della denuncia sporta alla Legione carabinieri di Padova - stazione di Camisano Vicentino, in cui si dichiara di aver subito un furto nel corso del quale è stato sottratto un punzone recante il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone sottratto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Coin Roberto, con sede in Vicenza, viale Trieste, 13, assegnataria del marchio di identificazione 1226 VI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di dieci punzoni recanti le impronte del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

92A0460

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 22 gennaio 1992 recante: «Istituzione del ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1992)

Al secondo capoverso delle premesse al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visto il regio decreto-legge 30 giugno *1982*, n. 815, ...», si legga: «Visto il regio decreto-legge 30 giugno *1932*, n. 815, ...».

92A0498

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro degli affari esteri 14 novembre 1991 concernente: «Determinazione della circoscrizione territoriale dei consolati generali in Miami e Filadelfia, e del consolato in New Orleans (Stati Uniti)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1991).

L'art. 2 del decreto ministeriale specificato in epigrafe, riportato per estratto alla pagina 50, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto: «... gli Stati di Pennsylvania, Delaware, la parte occidentale dello Stato di New Jersey, Maryland (eccettuate le contee di *Arlington* e di *Fairfax*), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax)», si legga: «... gli Stati di Pennsylvania, Delaware, la parte occidentale dello Stato di New Jersey, Maryland (eccettuate le contee di *Montgomery* e di *Prince George*), West Virginia e Virginia (eccettuate le contee di Arlington e di Fairfax)».

92A0480

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 28 dicembre 1991 concernente: «Prezzi delle specialità medicinali in commercio (Provvedimento n. 35/1991)». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991 sono, apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI				*LEGGASI*			
Specialità-Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità-Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
ACTIFED - *WELLCOME*							
25 CPR DIVISIBILI	018723027	3.390	3.360	*Depennare*			
ACTRAPID HM - *NOVO NORDISK*							
40 UI/ML FL 10 ML 400 U	027559018	13.250	13.250			13.200	13.200
Da inserire				100 UI ML PENFILL 5 TBF	027559020	24.000	24.000
Da inserire				ACYVIR - *DELALAND ISN*			
				CREMA 5% 10 G	026121032	33 070	32 400
ADALAT INTRACORONARICO - *BAYER*							
1 SIR 0,2 MG	027711011	—	8.200	*Depennare*			
AKINETON - *KNOLL*				— - *RAVIZZA*			
60 CPR	016479014	6.380	6.300		028330013		
R 50 CONF 4 MG	016479038	8.250	8.150		028330025		
Da inserire				ALEXAN - *BYK GULDEN*			
				IV 1 F 5 ML 100 MG	023870037	8.650	8.550
ALFAKINASI - *ALFA WASS*							
IV 1000000 UI 1 FL LIOF + 1 F	027133040	556.915	534.650			1.556.925	1.494.650
AMPLIPENYL - *ISF*							
FL LIOF 2 G	021749041	5.285	5.250	*Depennare*			
IM FL 500 MG + F	021749027	3.810	3.770	*Depennare*			
1 FL 1 G + 1 F 4 ML	021749039	4.430	4.390	*Depennare*			
ANGIOGRAFIN - *SCHERING*							
65% 1 FL 30 ML	021838038	8.700	8.600	*Depennare*			
ANTITROMBINA III IMMUNO - *IMMUNO*							
FL 1500 UI + FL	027113036	25.115	24.600			1.025.115	984.100
APTIN - *BYK GULDEN*							
DURULES 40 CPR 200 MG	022275046	19.235	18.850	*Depennare*			
ASKARUTINA - *GENTILI*							
SCIR 100 ML	003409051	4.255	4.210	*Depennare*			
AULIN - *BOEHR. MANNH.*							
10 SUPP 200 MG	025940065	15.590	15.300			18.245	17.900
AVESSA - *GLAXO ALLEN*							
1 F 8 MG 4 ML	027614041	52.450	50.350				52.450
2 F 4 MG 2 ML	027614054	55.000	55.000	*Depennare*			
2 F 8 MG 4 ML	027614066	102.050	102.050	*Depennare*			
AW 47111 - *ALFA WASS*				UNIQUIN			
5 CPR	027944038	37.700	37.700				
AZITROMICINA - *PFIZER*							
BB PV SOSP 31,39 G	027897026	47.650	47.650	- - *ROERIG*			
3 CPS 500 MG	027860030	—	46.500			47.450	47.450
3 CPS 500 MG	027897038	--	46.500	— - *ROERIG*		47.450	47.450
6 CPS 250 MG	027897014	47.450	47.450	— - *ROERIG*			

INVECE DI				LEGGASI		
Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo
BECOTIDE - *GLAXO ALLEN*				— - *GLAXO*		
NASALE SPRAY 10 ML	023378021	11.550	11.450			
ROTACAP 30 CARTUCCE	023378033	5.675	5.600			
SPRAY 200 DOSI	023378019	11.600	11.500			
BIF 22 - *BOEHR. INGEL*				**NEOH 2**		
14 CPR 150 MG	027777022	46.550	46.550			
28 CPR 75 MG	027777010	47.450	47.450			
BIO-INSULIN - *GUIDOTTI*						
I 40 U/ML FL 10 ML	025802048	13.250	13.250			13.20
R 40 U/ML FL 10 ML	025802024	13.150	13.150			13.20
U 40 U/ML FL 10 ML	025802152	13.250	13.250			13.20
Da inserire				I 100 U/ML FL 10 ML	025802036	25.45
				R 100 U/ML FL 10 ML	025802012	25.45
				U 100 U/ML FL 10 ML	025802164	25.45
BIOMUNIL - *MENARINI*				— - *LUSOFARMACO*		
SPRAY 10 ML	026730010	15.000	14.850			
Da inserire				**BROS** - *FIDIA*		
				20 CPS 100 MG	025207010	35.89
C 1 INATTIVATORE UMANO - *IMMUNO*						
IV FL LIOF 100	025481021	881.895	846.500	IV FL LIOF 1000		
CALCIO COLLOIDALE OST - *GLAXO*						
B 12 FTE 6 F 2 ML	004415042	4.050	4.010	*Depennare*		
CALCIPARINA - *ITALFARMACO*						
10 SIR 0.8 ML 20000 UI	022579167	81.395	78.150	10 SIR 4 ML 20000 UI		
CALCITONINA RIPARI GERO - *TORRE*				**SALMOCALCIN** *RIPARI GERO*		
5 F 100 UI	027580024	—	30.400			31.00
5 F 50 UI	027580012	—	16.650			16.97
CARBOCAINA - *ASTRA DENTAL*						
EPIN 2% FL 50 ML	016691216	8.200	8.100	*Depennare*		
2% FL 50 ML	016691065	8.200	8.100	*Depennare*		
CERAMOS - *DUNCAN*						
2 F 4 MG 2 ML	027613052	55.000	55.000	*Depennare*		
2 F 8 MG 4 ML	027613064	102.050	102.050	*Depennare*		
CGP 22340 - E - *CIBA GEIGY*				**FELODAY**		
14 CPR 10 MG	027376021	32.100	32.100			
CISPLATINO IKETON - *IKETON*						
IV 1 FL 50 MG 100 ML	026543025	68.665	65.900	*Depennare*		
CLARVISAN - *ALLERGAN*				**CLARVISAN PVA**		
GTT COLL PV LIOF + FL SOLV	023912025	5.595	5.550			
Da inserire				**CLOPIXOL** - *PIERREL*		
				10 CPR 40 MG	026890044	18.9
				20 CPR 25 MG	026890032	23.4
				30 CPR 10 MG	026890020	16.1
				IM 10 F 10 MG	026890057	13.9
				OS GTT 20 ML 2%	026890069	19.1
CO B1 - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*		
IM 6 F 50 MG + 6 F SOLV	006606026	4.835	4.790			
Da inserire				**CONDYLINE** - *GIST BROCADES*		
				U.E. SOLUZ. FL 3,5 ML 0,5%	027136011	20.1
Da inserire .				**COSMEGEN** - *MERCK SHARP*		
				FL 0,5 ML	022738013	5.4

INVECE DI Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	*LEGGASI* Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
CRESCORMON - *PIERREL*							
1 FL LIOF + 1 F	023566019	94.925	91.150	*Depennare*			
Da inserire				**CRONASSIAL** - *FIDIA*			
				1 FL 4 ML 100 MG	022915045	29.116	28.550
CYCLOVIRAN - *SIGMATAU*							
CREMA 6 G	025299090	19.500	19.500	*Depennare*			
Da inserire				CREMA 5% 10 G	025299064	33.070	32.400
DDS 2000 - *SIGMATAU*							
3 CPS 500 MG	027948037	—	46.500			47.450	47.450
DECA-DURABOLIN - *ORGANON ITAL*							
IM 1 F 50 MG	017712035	11.400	11.400	IM 1 SIR 50 MG			
DECAPEPTYL - *IPSEN*							
IM 1 SISTEMA 3,75 MG	026999019	—	359.050		026999021	374.030	
DEDIOL - *RHONE POULENC*							
20 CPS 1 MCG	025487012	17.780	17.400	*Depennare*			
DEXICAM - *OFF*							
GEL 50 G 1%	025948047	—	13.650				13.800
DILZENE - *SIGMATAU*							
RETARD 24 CPR 120 MG	025277068	—	19.250				19.620
INIETT 5 F 50 MG + 5 F 3 ML	025277031	8.800	8.700	*Depennare*			
Da inserire				**DINIKET** - *SCHWARZ*			
				INF 1 FL 50 ML 0,1%	026887075	3.915	3 880
DOMUREUMA - *MEDICI DOMUS*							
30 CONF 200 MG	024891018	6.370	6.300	*Depennare*			
Da inserire				**DROXAR** - *UPJOHN*			
				30 CPS 20 MG	027974017	26.950	26 950
DURABOLIN - *ORGANON ITAL*							
AD IM 3 FL 1 ML 25 MG	012655015	3.920	3.880	*Depennare*			
ECOREX - *TOSI*							
15 OVULI 50 MG	025950078	12.450	12.350	*Depennare*			
EL 3020 - *ELLEM*							
3 CPS 500 MG	028177032	--	46.500			47.450	47.450
EMINASE - *ISF*							
IV 1 FL LIOF 30 U + F SOLV	026955017	995.665	995.850			2.194.675	2.106.900
Da inserire				**EMOCLOT OCTA V.I.** - *AIMA*			
				FL LIOF 3000 UI 30 ML	023564139	2.380.445	2.285.250
Da inserire				**ESAPENT** - *FARM. ERBA*			
				MITE 30 CPS 500 MG	027617012	29.200	29.200
				20 CPS 1 G	027617024	37.400	37.400
FERRITIN COMPLEX - *ABC*							
OS 10 FL 7,5 ML	018376020	15.630	15.300	OS 10 FL 8 ML	018376032		
FERRITIN OTI - *ABC*							
OS 10 FL 10 ML 40 MG	012238022	14.900	14.750	AD OS 10 FL 8 ML/62,5 MG	012238061		
PEDIATRICO OS 10 FL 10 ML	012238010	9.950	9.850	BB OS 10 FL 8 ML/40 MG	012238059		
20 CPS 40 MG	012238046	23.175	22.700	20 CPS 62,5 MG	012238073		
FLAVOBETASI - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*			
IM 3 F POLV + 3 F 2 ML	006751010	3.630	3.590				
FLEBEPAROID - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*			
SEMPL POM 36 G	014809026	3.420	3.390				
FLUORO ANEST - *PIERREL*							
SPRAY 25 ML	019710019	8.100	8.000	*Depennare*			

INVECE DI Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	*LEGGASI* Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
FRUCTO-FOSFAN - *I.R.F.I.*							
FLEB FL + FL	018098020	18.400	18.050				18.400
GENLIP - *MALESCI*							
30 CPR 600 MG	026737015	18.220	17.850			26.550	26.000
HEXABRIX 320 - *BYK GULDEN*							
1 F 10 ML	026307013	13.250	13.100	*Depennare*			
Da inserire				1 F 20 ML	026307025	21.300	20.850
				1 FL 50 ML	026307037	48.175	47.200
				1 FL 100 ML	026307049	92.590	88.900
HUMULIN - *LILLY*							
I 40 U/ML FL 10 ML	025707047	13.250	13.250			13.200	13.200
R 40 U/ML FL 10 ML	025707023	13.150	13.150			13.200	13.200
U 40 U/ML FL 10 ML	025707151	13.250	13.250			13.200	13.200
Da inserire				I 100 U/ML FL 10 ML	025707035	25.450	25.450
				R 100 U/ML FL 10 ML	025707011	25.450	25.450
				U 100 U/ML FL 10 ML	025707163	25.450	25.450
Da inserire				**HYDERGINA-PRESS** - *SANDOZ*			
				IV 5 F 1,5 MG/5 ML	025574029	5.005	4.950
HYTRAST - *BYK GULDEN*							
INIETT FL 20 ML	023575018	14.850	14.700	*Depennare*			
IBUSTRIN - *FARM. ERBA*							
30 CPR 100 MG	025308014	16.050	16.050	*Depennare*			
IDA 33 - *DE ANGELI*				**GASTRALGIN**			
14 CPR 150 MG	027778024	46.550	46.550				
28 CPR 75 MG	027778012	47.450	47.450				
Da inserire				**INTRALIPID** - *PIERREL*			
				10% IV FL 500 ML	024385015	38.200	37.450
				20% IV FL 250 ML	024385041	35.395	34.700
				20% IV FL 500 ML	024385054	67.625	64.900
				20% IV FL 100 ML	024385039	15.900	15.600
ISIPLEX - *ISI*							
1 FL LIOF 200 UI + 1 FL 20 ML	000000	—	52.550	*Depennare*			
1 FL LIOF 500 UI + 1 FL 20 ML	000000	—	122.450	*Depennare*			
Da inserire				**ISOPTIN FIALE** - *KNOLL*			
				IV 5 F 2 ML	020609071	3.805	3.770
LANTANON - *ORGANON ITAL*							
30 CPR 0,01 G	023695012	9.800	9.700	*Depennare*			
30 CPR 20 MG	023695024	15.455	15.150	*Depennare*			
LIDONEST - *BYK GULDEN*							
2% 1 F 10 ML	027752017	4.765	4.720	*Depennare*			
2% 1 FL 50 ML	027752029	7.255	7.200	*Depennare*			
Da inserire				**LIPIODOL UF** - *BYK GULDEN*			
				1 F 10 ML	023574027	5.770	5.770
LIPOFUNDIN S - *BRAUN*							
IV 10% 1 FL 250 ML	026576052	—	14.850			15.000	
Da inserire				IV 20% 1 FL 250 ML	026576064	23.620	23.150
LITHIUS BRUCO - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*			
50 CPR	021398019	5.155	5.100				
LOPID - *PARKE DAVIS*							
20 CPR 900 MG	025445053	26.290	25.750	TC 20 CPR 900 MG			
LORICIN - *SIGMATAU*							
IV 1 FL PV 500/1000 MG + 1 F	026756041	15.750	15.450	*Depennare*			
LUXORAL - *ALLERGAN*							
SOLUZ OS 200 ML	020371011	4.375	4.330	*Depennare*			
Da inserire				**LYMPHOGLOBULINE** - *MERIEUX ITALIA*			
				IV 1 FL 5 ML	025148014	63.655	61.100

INVECE DI				*LEGGASI*			
Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
MACRORAL - *ZAMBELETTI*				— - *MALESCI*			
OS GRAT SOSP EST 30 G	025320058	23.625	23.150				
12 CPR 600 MG	025320021	28.255	27.700				
Da inserire				8 BUST 900 MG	025320060	22.300	21.850
MALIASIN - *KNOLL*				— - *ORAVIZZA*			
50 CONF 100 MG	024332013	7.385	7.300				
50 CONF 25 MG	024332025	5.350	5.300				
MEN 9010 - *MENARINI*				**CHIMONO**			
5 CPR	027957036	37.700	37.700				
MESULID - *LPB*							
10 SUPP 200 MG	025971060	15.590	15.300			18.245	17.900
MEZEN - *HAMMER PHARM*							
BB OS GRAT 1 FL 45 MG	026417079	11.500	11.400	*Depennare*			
MIRACEF - *TOSI*							
GRAT OS SOSP 100 ML 5%	025168028	—	22.300			22.740	
MIXTARD - *NOVO NORDISK*							
30/70 HM FL 10 ML 400 U	027563028	13.250	13.250			13.200	13.200
Da inserire				**MOD** - *IRBI*			
				SCIR 0,1% FL 120 ML	025832080	6.720	6.650
Da inserire				**MOLSIDOLAT** - *HOECHST*			
				40 CPR 2 MG	024115026	10.500	10.400
MONOTARD HM 40 UI%ML - *NOVO NORDISK*				**MONOTARD HM**			
FL 10 ML 400 U	027560010	13.250	13.250	40 UI/ML FL 10 ML		13.200	13.200
Da inserire				**NAFERON** - *SCLAVO*			
				3000000 UI 1 FL LIOF+1 F 3 ML	026011142	230.000	230.000
Da inserire				**NEO DUPLAMOX** - *ISF*			
				IV 1 FL PV 600 MG + 1 F	026141150	7.345	7.250
				BB IV 1 FL PV 550 MG + 1 F	026141186	6.055	6.000
NEOGONADIL BRUCO - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*			
3 F LIOF + 3 F SOLV	023224013	6.575	6.500				
NEOSALID - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*			
12 SUP 1 G	022685034	3.985	3.950				
20 CPR 550 MG	022685046	3.260	3.230				
NEO TETRANASE - *ROTTAPHARM*							
OS SOSP 100 ML	023336175	8.050	7.950	*Depennare*			
Da inserire				**NORMOSOL** - *ABBOTT*			
				M 900 CAL 500 ML	023204098	6.225	6.150
				M GLUCOSIO 5% 500 ML	023204112	5.250	5.200
				R FL 500 ML	023204011	5.135	5.100
				R PH 7,4 500 ML	023204050	5.135	5.100
				R GLUCOSIO 5% 500 ML	023204035	5.265	5.200
				R/K GLUCOSIO 5% 500 ML	023204074	5.265	5.200
Da inserire				**OCULINUM** - *ALLERGAN*			
				INIETT 1 FL 100 U	027841016	632.700	632.700
Da inserire				**ORUDIS** - *RHONE POULENC*			
				IV 6 F LIOF 100 MG + 6 F	023183078	9.400	9.300
OXAZIN - *HOECHST SUD*				**ROXIT**			
14 CRP 150 MG	026774024	46.550	46.550				
28 CPR 75 MG	026774012	47.450	47.450				
Da inserire				**P 3023** - *POLI*			
				IM 10 F LIOF 50 MG + 10 F 2 ML	027465020	36.540	35.800
				30 CONF 40 MG	027465018	62.660	60.150
PENICILLINA ICAR - *ISF*							
G SOD FL + F	003861046	3.910	3.870	*Depennare*			
PERCLAR - *PARKE DAVIS*							
50 30 CPS	024760086	43.190	42.350	50 30 CPS 50 MG			
PERSOLV - *LEPETIT*							
1 FL LIOF 1.000.000 UI+1 FL	024726073	351.000	351.000			1.351.000	1.351.000

INVECE DI				*LEGGASI*			
Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
PEVARYL - *CILAG*							
SOLUZ DERM SPRAY 1% 30 ML	023603196	9.000	9.000	*Depennare*			
SPRAY PV DERM 200 G	023603057	7.900	7.900	*Depennare*			
3 OVULI VAGINALI 150 MG	023603095	9.000	9.000	*Depennare*			
Da inserire				SOLUZ DERM 30 ML	023603020	6.920	6.850
PIELOGRAFIN - *SCHERING*							
60% IV FL 30 ML	022911022	8.300	8.200	*Depennare*			
60% IV FL 50 ML	022911034	11.900	11.800	*Depennare*			
PIPRACIN - *IRBI*							
IM 1 FL LIOF 1 G + 1 F 2 ML	026421014	8.800	8.700				8.800
IM 1 FL LIOF 2 G + 1 F 4 ML	026421026	14.050	13.900				14.050
PRACTIL 21 - *ORGANON ITAL*							
63 CPR	025253028	15.200	15.200	*Depennare*			
PRESDATE - *PIERREL*							
100 1 F 20 ML	024186064	3.560	3.520	*Depennare*			
100 5 F 20 ML	024186076	5.770	5.700	*Depennare*			
Da inserire				**PREXAN** - *LAFARE*			
				POM 10% 50 G	024467084	9.150	9.050
PRIMALAN - *RHONE POULENC*							
SCIR 60 ML	024450064	4.165	4.120	*Depennare*			
PROLEUKIN - *EUROCETUS*							
IV 1 FL LIOF 1 MG	027131010	432.550	432.550			429.050	429.050
PROTAPHANE HM 40 UI%ML *NOVO NORDISK*				**PROTAPHANE HM**			
FL 10 ML 400 U	027561012	13.250	13.250	40 UI/ML FL 10 ML		13.200	13.200
PUROCHIN - *SCLAVO*							
1.000.000 UI.1 EI LIOF + 1 F	025135070	556.915	534.650			1.556.915	1.494.650
PYOCIANIL - *FARM. ERBA*							
IM IV 5 G	022411033	11.100	11.000	*Depennare*			
Da inserire				**RAUNOVA PLUS** - *ZAMBELETTI*			
				20 CPR	016135016	3.415	3.380
Da inserire				**RAYVIST** - *SCHERING*			
				300 1 F 30 ML	025482035	19.180	18.800
				300 1 FL 50 ML	025482047	30.655	30.050
				370 1 FL 50 ML	025482086	37.000	36.250
				370 1 FL 100 ML	025482098	71.200	68.350
REHYDRATAL - *GLAXO ALLEN*							
OS GRAT 10 BUST 27,5 G	026176014	7.480	7.400	*Depennare*			
RELISORM T%500 - *SERONO*				**RELISORM T/500**			
1 F LIOF + 1 F	023329028	9.750	9.650				
Da inserire				**RELISORM T/200** - *SERONO*			
				1 F LIOF + 1 F	023329016	6.045	6.000
RELISORM L - *SERONO*							
25 1 F LIOF + 1 F	023194018	8.150	8.050	*Depennare*			
Da inserire				**RELSYNE** - *SANOFI WINT*			
				IV 1 FL LIOF 0,08 MG + 1 F	026921015	89.935	86.350
RG 200 - *GLAXO*				**LACIPIL**			
14 CPR 4 MG	027830013	40.200	40.200				
RG 200/GA - *GLAXO ALLEN*				**SAFEPIN**			
14 CPR 4 MG	027832017	40.200	40.200				
RG 200/D - *DUNCAN*				**LACIREX** - *GUIDOTTI*			
14 CPR 4 MG	027831015	40.200	40.200				
RHESONATIV - *PIERREL*							
KABI 1 FL + F	021891015	29.645	29.050	*Depennare*			

INVECE DI				LEGGASI			
Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
ROSSOMICINA - *PIERREL*							
12 CPR 500 MG	021568023	10.550	10.450	*Depennare*			
Da inserire				**SANDIMMUN** - *SANDOZ*			
				50 CPS 25 MG	025306034	96.380	92.500
				30 CPS 100 MG	025306059	224.750	215.750
				50 CPS 50 MG	025306046	188.350	180.800
Da inserire				**SANIFER** - *ESSETI*			
				OS 10 FL 10 ML	024777017	15.065	14.750
SARAN - *SCHIAPPARELLI*							
IM IV 10 F 50 MG	025364035	10.850	10.750	*Depennare*			
20 CPR 150 MG	025364023	33.705	33.050	*Depennare*			
Da inserire				**SEACOR** - *SPA*			
				30 CPS 500 MG	027616010	29.200	29.200
				20 CPS 1 G	027616022	37.400	37.400
SELECTOGRAFIN - *SCHERING*							
70% IV 1 F 30 ML	023878034	11.350	11.250	*Depennare*			
Da inserire				**SENEFOR** - *ELLEM*			
				20 CPS 100 MG	025963012	31.355	30.750
SINASSIAL - *FIDIA*							
20 IM 5 F LIOF + 5 F 2 ML	026131019	35.915	35.200	*Depennare*			
SIVASTIN - *SIGMATAU*							
20 CPR 10 MG	027208014	37.225	36.500			37.300	36.550
SOLU-CORTEF - *UPJOHN*							
1 F 2 ML 100 MG	013469010	4.145	4.100	*Depennare*			
1 F 2 ML 250 MG	013469022	4.825	4.780	*Depennare*			
1 F 4 ML 500 MG	013469034	6.085	6.000	*Depennare*			
SORMODREN - *KNOLL*				— - *RAVIZZA*			
50 CPR	024264018	6.855	6.800				
Da inserire				**SPASMOMEN SOMATICO** - *MENARINI*			
				30 CONF 20 MG	024350011	12.300	12.200
SRM - RHOTARD - *SERONO*				**OBLIOSER**			
16 CPR 10 MG	027950017	6.900	6.900				
16 CPR 100 MG	027950043	33.450	33.450				
16 CPR 30 MG	027950029	13.850	13.850				
16 CPR 60 MG	027950031	22.050	22.050				
STAFF - *ANGELINI*							
20 CPS 50 MG	023340021	8.000	7.900	20 CPR 50 MG	023340058	7.700	7.600
30 CPS 25 MG	023340019	7.005	6.950	30 CPR 25 MG	023340045	6.760	6.700
STELLAMICINA - *PIERREL*							
1 G FL × FLEB	016131068	4.265	4.220	*Depennare*			
STOVAREN - *LIFEPHARMA*							
IM 1 FL 1 G + 1 F	024573014	11.500	11.400	*Depennare*			
SYGEN - *FIDIA*							
IM 3 F 2 ML 40 MG	025210042	—	55.850	IM 5 F 40 MG 2 ML		95.190	91.400
TANDIX - *STRODER*							
48 CONF 2,5 MG	024640029	15.000	14.850	*Depennare*			
TARIVID - *ALLERGAN*				**EXOCIN**			
COLL 5 ML 0,3%	027234018	9.800	9.800				
POM OFT 3,5 G 0,3%	027234020	8.250	8.250				

INVECE DI				*LEGGASI*			
Specialità Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
Da inserire				**TAUGLICOLO** - *IBI*			
				AD 12 SUP	021600022	4.635	4.590
				BB 12 SUP	021600034	4.165	4.120
				IM 12 F 2 ML	021600046	5.220	5.150
Da inserire				**TAVIDAN** - *BALDACCI*			
				20 CPR 40 MG	027497027	41.015	40.200
Da inserire				**TENACID** - *SIGMATAU*			
				FLEBO 1 FL PV 500/500 MG	026639029	55.210	53.000
Da inserire				**TENSANIL** - *ZYMA*			
				14 CPR 10 MG	027662028	33.500	33.500
Da inserire				**TIENAM** - *MERCK SHARP*			
				FLEBO 1 FL PV 250 MG/250 MG	025887011	29.980	29.400
				FLEBO 1 FL PV 500 MG/500 MG	025887023	55.210	53.000
				INF FL PV 500 MG/500 MG+FL 100 ML	025887035	56.825	54.550
Da inserire				**TILDIEM** - *LIRCA*			
				INIETT 5 FL LIOF 50 MG + 5 F	025278033	9.700	9.600
TILVIS - *ROUSSEL PHAR*							
20 CPR 750 MG	023858020	13.300	13.150	*Depennare*			
TIROIDE BRUCO - *BRUCO*				— - *OPOCRIN*			
AD 50 CPR	001661026	3.390	3.360				
BB 50 CPR	001661014	3.335	3.300				
TRANDATE - *GLAXO*							
1 F 20 ML 100 MG	023578053	3.865	3.830	*Depennare*			
Da inserire				**TRITTICO H** - *ANGELINI*			
				INF 1 FL 250 ML	022323087	7.275	7.200
ULTRATARD HM 40 UI% ML - *NOVO NORDISK*				**ULTRATARD HM**			
FL 10 ML 400 U	027562014	13.250	13.250	40 UI/ML FL 10 ML		13.200	13.200
UNASYN - *PFIZER*							
IV 1 FL PV 500/1000 MG+1F	026360026	15.750	15.450	*Depennare*			
Da inserire				**VASODISTAL** - *DELALAND ISN*			
				10 F 2 ML	023595046	5.245	5.200
				30 CPR	023595022	6.980	6.900
VERBORIL - *MEDICI DOMUS*				— - *PROTER*			
AD 10 SUPP 200 MG	027048026	17.360	17.000				
BB 10 SUPP 50 MG	027048038	7.550	7.450				
LATT 10 SUPP 25 MG	027048040	5.720	5.650				
20 CPS 100 MG	027048014	17.380	17.050				
VINCRISTINA - *LILLY*				— - *IKETON*			
INIETT 1 FL 1 ML 1 MG	026709016	15.000	14.850				
VIRAC - *CROSARA*							
COLLU 100 ML	025401136	—	16.900			17.245	
LAV VAG PV 10 BUST 5 G	025401124	—	39.050			39.835	
12 OVULI VAG 1,5 G	025401112	-	16.500			16.840	
VIRUXAN - *SIGMATAU*							
10 BUST VAG 10 G	024055131	67.680	64.950	*Depennare*			

INVECE DI				*LEGGASI*			
Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo	Specialità/Ditta	Codice	Da prezzo	A prezzo
XANTOPLAS - *ALLERGAN*							
POM OFT 5 G	018009011	2.900	2.870	*Depennare*			
XENAR CR - *ALFA WASS*							
20 CPR 750 MG	023383159	—	22.050			22.490	
XIBOR - *BENEDETTI*							
BB OS GRAT 40 G	025359023	4.495	4.450	*Depennare*			
12 CPS 250 MG	025359011	4.980	4.930	*Depennare*			
ZOFRAN - *GLAXO*							
2 F 4 MG 2 ML	027612050	55.000	55.000	*Depennare*			
2 F 8 MG 4 ML	027612062	102.050	102.050	*Depennare*			
ZOVIRAX - *WELLCOME*							
CREMA 6 G	025298062	19.500	19.500	*Depennare*			
Da inserire				CREMA 5% 10 G	025298062	33.070	32.400

92A0497

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200